

La terzietà del Consulente Tecnico d'Ufficio: rassegna della giurisprudenza più recente su astensione, ricusazione e poteri del giudice

Questa rassegna giurisprudenziale merita oggi un'attenzione particolare perché tocca un punto centrale della pratica odontoiatrico-forense contemporanea: il rapporto tra competenza tecnica, imparzialità del consulente e corretto uso processuale della consulenza nei giudizi civili. Il tema interessa, anzitutto, l'odontoiatra forense che si forma per affiancare il medico legale nelle consulenze tecniche d'ufficio obbligatoriamente collegiali in materia di responsabilità sanitaria disciplinata dalla legge Gelli-Bianco, nelle quali la funzione del CTU non è quella di sostenere una tesi clinica di scuola, ma di offrire al giudice una valutazione tecnica terza, metodologicamente rigorosa e rispettosa del contraddittorio (artt. 51 e 63 cod. proc. civ.). Interessa, nello stesso tempo, l'odontoiatra forense che operi come consulente tecnico di parte, sia nell'interesse del paziente danneggiato sia nell'interesse della struttura sanitaria o del singolo sanitario convenuto, perché la giurisprudenza più recente distingue con chiarezza il piano della contestazione dell'imparzialità del consulente da quello, del tutto diverso, della critica scientifica al contenuto dell'elaborato peritale (Cass. civ., Sez. Unite, 21/02/2022 n. 5624, Tribunale Napoli, VIII Sezione Civile, 07/02/2026 n. 2015). E' in questo settore che l'interazione tra medico legale e specialista d'area, compreso l'odontoiatra forense, pone con particolare evidenza i temi della terzietà, delle pregresse collaborazioni professionali o scientifiche, dell'appartenenza a società scientifiche e del confine tra orientamento culturale e incompatibilità processuale. Proprio su questo terreno la giurisprudenza più recente ha chiarito che la mera appartenenza associativa o la sola collaborazione scientifica non integrano automaticamente una causa di astensione o di ricusazione, se non quando si traducano in una concreta comunanza di interessi idonea a compromettere l'autonomia di giudizio del consulente (Tribunale Napoli, *cit.*; Corte Appello L'Aquila, 21 Febbraio 2025 n.75).

L'interesse è però ancora più ampio. Anche l'odontoiatra clinico, non specificamente formato in ambito forense, può trovarsi coinvolto in un giudizio di responsabilità professionale e misurarsi, direttamente o indirettamente, con una CTU che spesso condiziona in modo decisivo l'esito della causa. In questo contesto, conoscere le regole processuali dell'astensione e della ricusazione del consulente non è un tema per soli giuristi, ma una conoscenza essenziale per comprendere quando un problema di possibile incompatibilità debba essere fatto valere immediatamente con gli strumenti previsti dal codice, e quando invece ciò che è realmente in discussione riguarda la correttezza del metodo, la qualità della letteratura richiamata, la coerenza del ragionamento causale o la tenuta clinica delle conclusioni (art. 192 cod. proc. civ., in giurisprudenza v. Cass. civ. Sez. Prima, Decreto 22/02/2022 n. 5848, Corte d'Appello Firenze, sez. 1, 18/01/2021 n. 80, Cass. civ., Sez. Unite, n. 5624/2022 *cit.*). La giurisprudenza di legittimità, infatti, è ormai ferma nel ritenere che la mancanza di imparzialità del CTU debba essere dedotta con tempestiva istanza di ricusazione e che, in difetto, la consulenza resti ritualmente acquisita al processo, salva la sola facoltà del giudice di valutare, per gravi motivi, la sostituzione del consulente o la rinnovazione delle indagini (art. 192 cod. proc. civ., in

giurisprudenza v. oltre a quella sin qui citata, Cass. civ., Sez. Seconda, Ordinanza 26/12/2025 n. 34215).

Non va infine trascurato che il problema non riguarda soltanto il contenzioso da responsabilità sanitaria in senso stretto. Un rilievo crescente si riscontra anche nelle controversie relative alle polizze infortuni private, nelle quali la collegialità peritale non costituisce un obbligo normativo, ma rappresenta sempre più spesso una necessità pratica ineludibile, specie quando l'accertamento richiede competenze integrate sulla genesi della lesione, sulla sua stabilizzazione clinica, sulla quantificazione del danno e sulla distinzione tra preesistenze, concause ed evento assicurato. Anche in questi giudizi, la qualità e la neutralità dell'ausiliare del giudice, o la corretta articolazione delle critiche di parte, possono incidere in modo determinante sull'esito della lite, rendendo particolarmente importante, per il professionista sanitario, la conoscenza dei più recenti orientamenti in tema di astensione, ricazione, rinnovazione della CTU e sindacabilità delle contestazioni tecnico-scientifiche (art. 196 cod. proc. civ.; Cass. civ. Sez. Unite, n. 5624/2022, cit.; Cass. civ., Sez. Prima, n. 5848/2022, cit.; Tribunale di Patti, 18 aprile 2024 n.1608).

Nel processo civile, il tema dell'astensione e della ricazione del consulente tecnico d'ufficio ha oggi un rilievo molto concreto per chi opera nelle consulenze medico-legali e, in particolare, nelle consulenze collegiali in materia sanitaria e specificamente odontoiatrica. La giurisprudenza più recente conferma con notevole nettezza un principio di fondo: il CTU e il suo ausiliario deve essere terzo e imparziale, perché è un ausiliario del giudice e non un consulente di parte; tuttavia, la mancanza di imparzialità non può essere fatta valere in qualsiasi momento e con qualunque forma, ma solo attraverso lo specifico rimedio processuale previsto dalla legge, cioè la ricazione proposta nel termine stabilito dall'art. 192 cod. proc. civ. E qui è il caso di soffermarsi un momento di più per chiarire bene la questione dell'applicazione dei principi di imparzialità, terzietà, astensione e ricazione non solo al CTU, ma anche agli ausiliari di cui questi si avvale, con particolare riferimento agli specialisti scelti dal CTU su autorizzazione del giudice o nominati direttamente dal giudice stesso. L'affermazione secondo cui i principi di terzietà e imparzialità, nonché le relative garanzie di astensione e ricazione, si applicano anche con riferimento agli altri prestatori d'opera di cui gli ausiliari del magistrato siano stati autorizzati ad avvalersi ai sensi dell'art. 56, comma 3, d.p.r. n. 115 del 2002, trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità, che ribadisce come le regole in tema di imparzialità e ricazione del CTU si estendano anche agli ausiliari specialisti, sia che siano scelti dal CTU con autorizzazione del giudice, sia che siano nominati direttamente dal giudice (Cass. civ., sez. II, sentenza 16/05/2016, n. 9968 ove si legge che *“i principi vanno a pieno titolo ribaditi anche con riferimento agli altri prestatori d'opera di cui gli ausiliari del magistrato siano stati autorizzati ad avvalersi ai sensi dell'art. 56, 3° co., d.p.r. n. 115/2002”*). La giurisprudenza più recente conferma che la mancata tempestiva proposizione dell'istanza di ricazione preclude la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, anche per gli ausiliari specialisti (Cass. civ., sez. III, ordinanza 13/03/2023, n. 7280).

Il dato normativo è semplice, ma decisivo. L'art. 63 cod. proc. civ. stabilisce che il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51 cod. proc. civ., cioè per quelle situazioni che l'ordinamento considera incompatibili con una funzione imparziale. L'art. 192 cod. proc. civ. aggiunge che l'istanza deve essere proposta almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione del consulente, con ricorso al giudice istruttore, il quale provvede con ordinanza non impugnabile. Infine, l'art. 196 cod. proc. civ. consente al giudice, anche successivamente, di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente, ma si tratta di un potere discrezionale del giudice, non di un diritto automatico della parte.

La linea interpretativa più importante, e ormai stabilissima, è che questo termine dell'art. 192 cod. proc. civ. è perentorio. Ciò significa che, se la parte ritiene che il consulente non sia imparziale, deve attivarsi subito. Se non lo fa, perde definitivamente il potere di far valere quella incompatibilità come vizio della consulenza. La Corte di cassazione lo ha ribadito con chiarezza nel decreto n. 5848 del 22 febbraio 2022 (cit.), affermando che l'istanza di ricusazione del CTU deve essere presentata nei tempi di legge e che, una volta scaduto il termine, la situazione di incompatibilità non può più essere fatta valere successivamente, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo. Lo stesso principio è stato nuovamente confermato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 34215 del 26 dicembre 2025 (cit.), la quale ribadisce che, una volta decorsi i termini, la consulenza resta utilizzabile e la parte può al più prospettare al giudice ragioni che possano indurlo, se lo ritiene, a esercitare i poteri di cui all'art. 196 cod. proc. civ.

Questa conclusione ha un impatto molto forte nelle controversie di responsabilità sanitaria e odontoiatrica, perché spesso il dubbio sulla neutralità del consulente emerge non al momento della nomina, ma durante le operazioni peritali o addirittura dopo il deposito della relazione. Eppure la giurisprudenza è ferma nel ritenere che neppure la conoscenza tardiva del motivo consenta di riaprire il termine. Sempre la Cassazione, nel decreto n. 5848 del 2022 (cit.), precisa infatti che non è ammessa deroga neanche quando la parte venga a conoscenza solo in seguito della situazione di incompatibilità; in tal caso, l'unica strada è prospettare al giudice le ragioni che potrebbero giustificare una sostituzione o una rinnovazione delle indagini ai sensi dell'art. 196 cod. proc. civ.; nello stesso senso si colloca la Corte d'appello di Napoli, 20 giugno 2024 n. 2792, che richiama espressamente questo orientamento e ribadisce che la scoperta tardiva del motivo non consente una ricusazione fuori termine. Anche la giurisprudenza di merito è allineata: il Tribunale di Civitavecchia, sez. Lavoro, con sentenza del 29 ottobre 2020 n. 582, ha escluso che potesse essere esaminata nel merito un'istanza depositata solo dopo l'udienza di conferimento dell'incarico, osservando che la preclusione opera anche in caso di conoscenza sopravvenuta.

Per i professionisti sanitari è fondamentale comprendere che da ciò deriva una distinzione molto netta tra il piano della persona del consulente e il piano del contenuto della consulenza. Se si contesta il consulente in quanto tale, cioè per rapporti personali, professionali o di interesse che ne comprometterebbero la terzietà, si è nel terreno della ricusazione e valgono i termini rigorosi dell'art. 192 c.p.c. Se invece si contesta il metodo seguito, la letteratura richiamata, la scelta dei

criteri valutativi, la ricostruzione clinica, il ragionamento causale o prognostico, allora non si è nel campo della ricusazione, ma in quello della critica tecnico-scientifica alla CTU. Su questo secondo piano la disciplina è diversa. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 5624 del 21 febbraio 2022 (cit.), hanno affermato che le contestazioni e i rilievi critici alla consulenza, quando non integrino eccezioni di nullità del procedimento peritale, costituiscono argomentazioni difensive e possono essere formulate anche successivamente, perfino in comparsa conclusionale o in appello, purché non introducano nuovi fatti o nuove prove.

Questa distinzione ha grande utilità pratica nell'ambito odontoiatrico-forense. Se, ad esempio, una parte sostiene che il CTU ha utilizzato linee guida superate, ha male interpretato la documentazione radiologica, ha trascurato la cronologia degli accessi, ha confuso complicità ed errore, oppure ha formulato un giudizio causale non coerente con i dati clinici, si tratta di critiche al contenuto tecnico dell'elaborato, non di motivi di ricusazione. Al contrario, se si deduce che il CTU ha rapporti economici, professionali o personali con una parte, con un difensore o con un consulente di parte in termini tali da comprometterne l'autonomia, allora si entra nel terreno della incompatibilità soggettiva e la contestazione deve essere tempestiva.

Su questo punto si colloca in modo molto chiaro il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 2015 del 7 febbraio 2026 (cit.), pronunciata in una controversia di responsabilità professionale. In quel caso si sosteneva che il CTU avesse utilizzato fonti riconducibili a un'associazione scientifica della quale era presidente e che ciò dimostrasse un pregresso convincimento e un difetto di terzietà. Il Tribunale ha respinto l'eccezione, affermando, da un lato, che la ricusazione era tardiva perché non proposta nel termine dell'art. 192 cod. proc. civ. e, dall'altro, che la doglianza riguardava essenzialmente le fonti scientifiche e l'orientamento culturale del consulente, profili che non integrano automaticamente una causa tipica di incompatibilità, ma possono incidere semmai sulla valutazione del contenuto probatorio della consulenza. È una decisione particolarmente istruttiva per il settore sanitario, perché chiarisce che l'appartenenza a una società scientifica, o persino la sua presidenza, non equivale di per sé a una prova di parzialità processuale.

Anche questo aspetto è di grande interesse per una società scientifica come la S.I.O.F., che promuove aggiornamento culturale, linee guida operative, studio interdisciplinare e diffusione di conoscenze tecnico-scientifiche in ambito odontoiatrico-forense. In un contesto professionale e accademico sempre più specialistico, è fisiologico che i consulenti si conoscano, partecipino agli stessi congressi, collaborino in attività editoriali, appartengano alle medesime società scientifiche o abbiano percorsi formativi comuni. La giurisprudenza più recente non considera questi dati, da soli, sufficienti a fondare una incompatibilità. La Cassazione, con arresto richiamato nella ricostruzione più recente del tema, ha ritenuto che la collaborazione scientifica o didattica tra CTU e CTP, all'interno di manuali o istituti universitari, non costituisca automaticamente una causa di astensione, potendo rilevare solo quando determini una concreta comunione di interessi tale da rendere improbabile un reale contraddittorio tecnico. In linea coerente, la Corte d'appello di L'Aquila, nella sentenza n. 75 del 21 febbraio 2025 (cit.), ha escluso che una breve pregressa collaborazione autonoma del CTU con l'ente interessato fosse

sufficiente, da sola, a giustificare la sostituzione, in assenza di comprovati gravi motivi o di elementi che facessero emergere un'effettiva influenza sul caso concreto.

Il punto, allora, non è la mera esistenza di contatti professionali o scientifici, ma la loro qualità e intensità. In termini molto concreti, per chi opera come odontoiatra forense o come ausiliario in consulenze d'ufficio, ciò significa che non ogni comunanza di scuola, di società scientifica o di orientamento culturale è incompatibile con il ruolo di CTU. Tuttavia, quando il rapporto sia tale da porre in dubbio, in modo serio e oggettivo, la libertà del consulente di dissentire da una parte o da un CTP, allora il problema può diventare processualmente rilevante. E proprio per questo è essenziale che tali situazioni siano valutate subito, prima dell'inizio delle operazioni peritali, non a posteriori, quando la consulenza abbia già preso una direzione non gradita alla parte.

Un altro profilo emerso con chiarezza nella giurisprudenza recente riguarda il caso in cui il consulente abbia già operato in altro grado dello stesso processo. Qui l'orientamento è rigoroso. La Cassazione, con ordinanza n. 22670 del 26 luglio 2023, ha affermato che l'obbligo di astensione e la possibilità di ricusazione sussistono per il solo fatto che il CTU abbia già prestato assistenza in altro grado del medesimo processo, indipendentemente dall'identità dell'oggetto dell'indagine, perché la regola mira a garantire che il nuovo accertamento avvenga senza preconcetti o condizionamenti. Nondimeno, anche in quel caso la parte decade se non propone la ricusazione tempestivamente: nella vicenda esaminata dalla Corte, l'istanza era stata proposta quando le operazioni erano ormai quasi concluse ed è stata quindi ritenuta tardiva. Diverso è il caso del consulente che abbia operato in altro giudizio tra le stesse parti. Su questo versante la Cassazione, con ordinanza n. 29163 del 12 novembre 2024, ha escluso che ciò integri automaticamente una causa legale di incompatibilità, chiarendo che la precedente consulenza in un diverso processo non basta, di per sé, a fondare un obbligo di astensione.

Sul piano processuale, va poi sottolineato un ulteriore dato di grande importanza pratica: la mancata tempestiva ricusazione impedisce di recuperare la questione nei successivi gradi di giudizio. La Cassazione, sempre con l'ordinanza n. 29163 del 12/11/2024, afferma che la causa di incompatibilità del CTU non può essere fatta valere in sede di legittimità se non sia stata tempestivamente denunciata con richiesta di ricusazione ex art. 192 cod. proc. civ.; in altri termini, non si può attendere l'esito della consulenza, sollevare la questione dopo un risultato sfavorevole e poi farne motivo di impugnazione. La *ratio* di questa impostazione è chiara: evitare contestazioni strategiche formulate solo *secundum eventum litis*, cioè a seconda di come sia andata la prova tecnica (Tribunale Civitavecchia, n. 582/2020, cit.).

Per questo la giurisprudenza tende a preservare la stabilità della consulenza ormai espletata. Una volta decorso il termine, la semplice esistenza di un motivo di ricusazione non determina nullità automatica della relazione né obbliga il giudice a nominare un nuovo consulente. Lo dicono con chiarezza sia la Cassazione del 2022 e del 2025, sia il Tribunale di Napoli del 2026. Resta soltanto la possibilità di investire il giudice del tema ai sensi dell'art. 196 cod. proc. civ., ma qui si entra in un terreno diverso: non più una pretesa della parte, bensì un potere discrezionale del giudice. L'art. 196 cod. proc. civ. infatti stabilisce che il giudice ha sempre la

facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente. La norma usa volutamente il termine “facoltà”, e la giurisprudenza la interpreta in questo senso: il giudice può intervenire, ma non è obbligato a farlo automaticamente.

Anche in ambito sanitario, dunque, non basta allegare una divergenza scientifica o un generico sospetto di orientamento culturale per ottenere la rinnovazione della CTU. Lo chiarisce bene il Tribunale di Napoli del 2026, secondo cui il potere di sostituzione non può fondarsi su mere divergenze scientifiche o su semplici appartenenze associative, ma richiede una concreta compromissione dell'imparzialità o della correttezza metodologica. In termini pratici, questo significa che il dissenso rispetto alla conclusione del CTU non coincide affatto con la prova della sua parzialità. Il fatto che il consulente aderisca a un indirizzo scientifico piuttosto che a un altro, o attribuisca maggiore rilievo a una certa letteratura, può certamente essere oggetto di critica tecnica, ma non basta, da solo, a trasformare la consulenza in un atto processualmente invalido.

Per chi si forma nell'odontoiatria forense, la lezione che emerge da questa giurisprudenza è molto precisa. Il CTU non è un “super CTP” e non è il rappresentante della propria scuola scientifica; è un ausiliario del giudice, tenuto a operare con autonomia, metodo e trasparenza. Il fatto di appartenere a una comunità scientifica, di pubblicare, di partecipare a corsi e linee guida, o di condividere un linguaggio specialistico con altri professionisti del settore, non è in sé patologico; al contrario, è spesso indice di qualificazione tecnica. Ma proprio perché il suo ruolo è pubblico e processuale, il consulente deve saper distinguere con rigore il piano della propria competenza dal piano della propria neutralità, evitando situazioni che possano far sorgere un dubbio serio sulla sua indipendenza (v. art. 11 delle disp. att. cod. proc. civ.).

In definitiva, la giurisprudenza più recente consegna un quadro abbastanza lineare. La terzietà del CTU è un valore essenziale del processo civile e vale pienamente anche nelle consulenze che involgono le specialità odontoiatriche. Però la tutela di tale terzietà è soggetta a una disciplina rigorosa: il difetto di imparzialità deve essere eccepito subito, con ricusazione tempestiva ex art. 192 cod. proc. civ., e non può essere recuperato successivamente come motivo di nullità della consulenza. Se il problema emerge tardi, la parte può solo chiedere al giudice di valutare, in via discrezionale, se vi siano gravi motivi per sostituire il consulente o rinnovare le indagini ai sensi dell'art. 196 cod. proc. civ.. Resta invece sempre possibile la critica tecnico-scientifica dell'elaborato, che appartiene al normale contraddittorio peritale e può investire la metodologia, le fonti, la coerenza clinica e il ragionamento del CTU, senza per questo trasformarsi automaticamente in una questione di incompatibilità.

Avv. Michele Lucca – Consigliere Nazionale SIOF